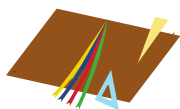


OGGETTO: Decreto costituzione Gruppo di Lavoro Operativo - Art. 15, commi 10 e 11 della L. 104/1992 (come modif. dal D. Lgs. 96/2019)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA	la legge 107/2015 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
VISTO	il D. Lgs n. 66 del 2017 art. 9 comma 8 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
VISTO	il D. Lgs n.96 del 7 agosto 2019 avente ad oggetto "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
VISTA	la legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap" (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);
VISTO	il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap";
VISTO	il D.L.sg 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2) recante "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";;
VISTA	la legge n. 170, 8 ottobre 2010 - Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
VISTO	il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto "Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
VISTO	il Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, recante "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66";
VISTO	l'allegato B del succitato Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, avente ad oggetto "Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D. Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche";
CONSIDERATO	che l'art. 16, comma 2 del succitato Decreto n. 182/2020 prevede che "Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata la classe, il dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO";
CONSIDERATO	che l'art. 3, comma 6 del succitato Decreto n. 182/2020 prevede che "Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale"
VISTO	il Decreto Ministeriale n. 153 del 1° agosto 2023, avente ad oggetto Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»;
VISTO	il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»
VALUTATA	la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità);



VISTA	la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);
VALUTATA	l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità); Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);
VISTA	la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

DECRETA

La costituzione del **GLO** per l'anno scolastico **2025/2026**

Art. 1

Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)

Il GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto, a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (D. Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D. Lgs 66/2017).

Art.2

Composizione del GLO

Il gruppo di lavoro, a cui ora il Decreto 66/17 attribuisce la denominazione di GLO, è composto:

- dal Dirigente Scolastico
- dal docente referente inclusione;
- dal Consiglio di Classe
- dal supporto dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'ATS;
- con la partecipazione delle figure professionali specifiche interne (Funzioni Strumentali, collaboratori scolastici, personale ATA...) ed esterne all'Istituzione scolastica (assistenti educativi, operatori dei centri di riabilitazione o di soggetti del terzo settore convenzionati con la scuola attraverso progetti in rete);
- dai genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale (art. 15 della legge 104/92)
- un eventuale esperto esterno autorizzato dal dirigente scolastico su richiesta della famiglia
- nelle sole scuole secondarie di secondo grado, "è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con disabilità".
- Lo studente - (solo per le scuole secondarie di 2° grado)

La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l'autonomia di questo organo dalle istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità nella partecipazione delle diverse componenti.

Art.3

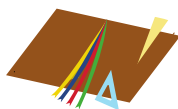
Presidenza

Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente Scolastico, che esercita potere di delegare la funzione. Per l'anno in corso, **il Dirigente Scolastico DELEGA la funzione di PRESIDENTE del GLO al docente di Sostegno**

Art.4

Altre figure professionali

Su invito formale del Dirigente Scolastico possono partecipare ai singoli incontri del GLO, per tutta la durata o limitatamente ad alcuni punti all'Ordine del Giorno, anche altre figure professionali il cui supporto viene ritenuto utile ai lavori del Gruppo.



Art.5

Nomina esperto su richiesta della famiglia

Secondo quanto disposto dal D.I. n. 182/2020 all'art. 3, c. 6 "Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia". La partecipazione dello specialista privato può avvenire solo a titolo gratuito e con valore consultivo e non decisionale.

Art. 6

Funzioni del GLO

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

- definizione del PEI;
- verifica del processo d'inclusione;
- proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (presenza e ore dell'AEC, ecc.), tenuto conto del Profilo di Funzionamento. È dunque l'organismo deputato all'elaborazione e alla firma del PEI.

Con l'approvazione del D. Lgs. 66/17 e D. Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328).

La normativa dice che viene "elaborato e approvato" dal GLO e tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva biopsico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente con e al sostegno alla classe.

Per quest'ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza. Il D. Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che deve essere redatto "in via provvisoria entro Giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di Ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona".

Inoltre "è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni".

Nel passaggio tra i gradi d'istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione.

Nel caso di trasferimento d'iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione".

I tempi previsti per l'elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola. E' compito del D.S. emanare la convocazione in forma di comunicazione e in tempi validi perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

La DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof. ssa Stefania Finauro

I presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse